



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano
PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20034 SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)
CF. 01401970155
☎ 0331/401564 - ☎ 0331/403837
www.sangiorgiosl.org Email: info@sangiorgiosl.org
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	CONSIGLIO COMUNALE	NUMERO 19	DATA 19/06/2020
-------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------------

Codice 11082

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EFFETTUATO A PORTE CHIUSE (ex prov. sindacale n. 5 dell'1/04/2020)

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.**

**Adunanza straordinaria di prima convocazione, seduta convocata a porte chiuse, presso
il Palazzo Comunale di San Giorgio su Legnano - Piazza IV Novembre n. 7 - Aula
Consiliare "Giacomo Bassi", il giorno venerdì 19 giugno 2020 – ore 21:00.**

Alla trattazione dell'oggetto in epigrafe riportato risultano presenti i Signori:

n.	Cognome e nome	Presenti	Assenti
1	CECCHIN WALTER	X	
2	MORELLI GIOVANNI	X	
3	CAVALERI MICHELA ALESSANDRA	X	
4	MORELLI LINDA IN PONZELLETTI	X	
5	LAZZARONI MONICA	X	
6	VAROTTO MARIA CRISTINA	X	
7	GARAVAGLIA ROBERTO	X	
8	STAGNO ANDREA RINO	X	
9	GALLAZZI FRANCO	X	
10	TATTI CARLO MARIA		X
11	MEZZENZANA ROBERTA		X
12	TURTURIELLO ALBERTO		X
13	SPANU VINCENZO		X
Tot.		9	4

**Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Domenico Antonio Salvatore
D'ONOFRIO.**

Il sig. Walter CECCHIN – Sindaco – assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

**Pubblicità dell'adunanza assicurata con la trasmissione in diretta della seduta tramite
streaming sulla piattaforma YOUTUBE raggiungibile attraverso il link postato nell'area di
pubblicazione dell'ordine del giorno sul sito dell'Ente (<http://www.sangiorgiosl.org>)**



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano
PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20034 SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)
CF. 01401970155
☎ 0331/401564 - ☎ 0331/403837
www.sangiorgiosl.org Email: info@sangiorgiosl.org
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

PUNTO N. 1 DELL'O.D.G.:

Approvazione nuovo regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria.

DELIBERA N. 19 DEL 19/06/2020

All'appello risultano altresì **presenti** gli Assessori il Sig. Claudio RUGGERI e il Sig. Giuseppe COLOMBO, componenti extra-consiliari della Giunta Comunale.

PRELIMINARMENTE all'inizio dei lavori dell'odierna seduta Consiliare, il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, il Segretario Comunale si alzano in piedi per ascoltare l'Inno di Mameli.

All'inizio della trattazione del capo 1 dell'O.d.G., «Approvazione nuovo regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria.», alle **ore 21:35** giungono e partecipano ai lavori consiliari i Consiglieri l'Arch. Carlo Maria TATTI e la sig.ra Roberta MEZZENZANA (11 presenti e 2 assenti: il Sig. Alberto TURTURIELLO e il Sig. Vincenzo SPANU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

a porte chiuse e con trasmissione in diretta dell'adunanza sulla piattaforma YOUTUBE

GIUSTO il provvedimento sindacale n. 5 dell'1/04/2020 che, a seguito dell'avvenuta proclamazione dello "stato di emergenza sanitaria" fatta con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e di quanto disposto dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, così come convertito, con modificazioni, in L. n. 27 del 24/04/2020, ha approvato il Regolamento contenente la disciplina per l'effettuazione, anche da remoto, delle sedute di Consiglio e Giunta mediante videoconferenza.

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
 - *) l'art. 7 in tema di *Regolamenti* e
 - *) l'art.42 a disciplina delle *Attribuzioni dei consigli* che, al comma 2, espressamente prevede che:
 - «2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
(Omissi)»;
- il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 recante la "*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*", ed in particolare:
 - *) l'art. 52, che, nel disciplinare la "*Potestà regolamentare delle province e dei comuni*", al comma 1 espressamente dispone che:
 - «1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20034 SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)

CF. 01401970155

☎ 0331/401564 - ☎ 0331/403837

www.sangiorgiosl.org Email: info@sangiorgiosl.org

PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.»;

- la L. n. 212 del 27/07/2000 recante *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*;
- la L. n. 388 del 23/12/2000 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*, ed in particolare l'art. 53 che, in tema di *Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni*, al comma 16, nel testo modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001 (cd. finanziaria 2002), espressamente dispone che:
«**il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali**, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, le tariffe dei servizi pubblici locali, **nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione**. I relativi regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;
- la legge n. 296 del 27/12/2006 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (cd. legge finanziaria 2007), ed, in particolare:
L'art. 1 che, al comma 169, dispone che:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. **Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento**. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»
- Il DL n. 201 del 6/12/2011 recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22/12/2011 ed, in particolare:
*) l'art. 13 che, nell'ambito della disciplina sull'*Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria*, al comma 15 e 15-ter, nel testo modificato dal DL n. 34 del 30/04/2019 (c.d. *Decreto Crescita*), così come convertito in L. n. 58 del 28/06/2019, prevede, quale norma di portata generale, che:
«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, **tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360**. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»
«15-ter. **A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione**



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20034 SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)

CF. 01401970155

☎ 0331/401564 - 📠 0331/403837

www.sangiorgiosl.org Email: info@sangiorgiosl.org

PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

- la L n. 160 del 27/12/2019 di approvazione del *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*, ed, in particolare, l'art. 1 che, nei commi dal 738 al 783, disciplina l'Imposta Municipale Propria (cd. IMU) e tra questi:

il comma 738 che prevede:

«738. A decorrere dall'anno 2020, l'**imposta unica comunale** di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è **abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); **l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.**»;

il comma 767 che dispone:

«767. **Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.** Ai fini della pubblicazione, **il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.** In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»

il comma 778 che dispone che:

«778. **Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta** a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.»

il comma 780, tra l'altro, prevede che:

«780. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono **abrogati**: (Omissis) il comma 639 nonché i **commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI.** Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.»

Inoltre, in merito al termine per l'approvazione di aliquote e tariffe dei tributi locali, il comma 779 prevede che:

«779. **Per l'anno 2020, i comuni**, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **possono approvare le delibere**



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20034 SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)

CF. 01401970155

☎ 0331/401564 - 📠 0331/403837

www.sangiorgiosl.org Email: info@sangiorgiosl.org

PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»

- il D.L. n. 18 del 17/03/2020 recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.*», così come convertito, con modificazioni, in L. n. 27 del 24/04/2020 ed, in particolare:
l'art. 107 che, in tema di *Differimento di termini amministrativo-contabili*, al comma 2 dispone che:
«2. Per le finalità di cui al comma 1, **per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione** di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è **differito al 31 luglio 2020** anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.».
- il vigente *Statuto Comunale* approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 16/2/2006 (pubblicato sul BURL serie straordinaria inserzioni n. 22/6 del 29/5/2006) ed, in particolare, l'art. 29 in tema di *Competenze del Consiglio Comunale*.
- il vigente *Regolamento di Contabilità* dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 15/07/2016, così come da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 51 del 21/12/2018;
- il vigente *Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)* approvato con deliberazione di CC n. 26 del 30/07/2014 così come da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 2 del 06/03/2018.

PRESO ATTO che con circolare n. 2/MF del 22/11/2019 del Ministero dell'Economie e delle Finanze ad oggetto «Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.» il Ministero ha, tra l'altro, chiarito che:

«Gli atti relativi all'IMU, (Omissis) alla TARI, (Omissis), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno.»

DATO ATTO che la richiamata legge n. 160 del 27/12/2019 ha provveduto a novare il quadro normativo di riferimento dei tributi comunali, abrogando l'Imposta Unica Comunale ed accorpando il Tributo per i Servizi Indivisibili nell'Imposta Municipale Propria così come disciplinata dalla medesima legge;

RAVVISATA conseguentemente la necessità di provvedere ad adeguare il testo del Regolamento vigente al mutato quadro normativo;



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano
PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20034 SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)
CF. 01401970155
☎ 0331/401564 - ☎ 0331/403837
www.sangiorgiosl.org Email: info@sangiorgiosl.org
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

ESAMINATO lo schema di «*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria*» nel testo esposto nel documento unito alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale quale «Allegato "A"» predisposto dal competente Ufficio tributi.

SVOLTO, all'inizio della discussione sul capo posto all'Ordine del Giorno, un breve intervento del Consigliere, l'Arch. Carlo Maria TATTI, Capogruppo del gruppo consiliare "Lega Nord".

RICEVUTA replica all'intervento da parte del Sig. Sindaco.

ACCORDATA, dal Sig. Sindaco, la parola all'Assessore alla partita perchè illustri il capo in trattazione.

UDITO l'Assessore, il Sig. Giuseppe COLOMBO, con deleghe ai «tributi» ed alla «Polizia Locale», che illustra l'argomento iscritto all'Ordine del Giorno.

UDITA, altresì, la funzionaria responsabile, **la dr.ssa Daniela Anna COZZI**, Responsabile del Settore Servizi al Cittadino fornire chiarimenti sul Regolamento in approvazione.

EFFETTUATA la discussione consiliare senza che siano stati consegnati al Segretario Comunale documenti letti in aula dai Consiglieri e di cui si è richiesta l'allegazione al verbale.

DATO ATTO che la discussione consiliare, nella sua interezza, è ascoltabile sul sito internet istituzionale dell'Ente all'indirizzo <http://www.sangiorgiosl.org/>, nell'apposita area dedicata.

ACQUISITI:

- il parere favorevole del Revisore dei conti dell'Ente, ai sensi dell'art. 239, comma 1, let. b) e
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile di Servizio competente, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Con n. **9** voti favorevoli, n. **2** contrari (i Consiglieri: Arch. Carlo Maria TATTI e Sig.ra Roberta MEZZENZANA) e n. **0** astenuti espressi in forma palese da n. **11** Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** il nuovo «*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria*», elaborato dal Servizio Tributi del Settore Finanziario dell'Ente, composto di 24 articoli che, allegato alla presente delibera quale allegato "A", ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2. DI ABROGARE** il «*Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*» approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30/07/2014, così come da ultimo



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20034 SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)

CF. 01401970155

☎ 0331/401564 - 📠 0331/403837

www.sangiorgiosl.org Email: info@sangiorgiosl.org

PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06/03/2018, con l'entrata in vigore del nuovo «Regolamento»;

3. **DI DAR ATTO** che la presente deliberazione ed il relativo Regolamento entrano in vigore il giorno 01/01/2020, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23/12/2000;
4. **DI PROCEDERE** all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, a norma dell'art. 1, comma 767, della L. n. 160 del 27/12/2019;
5. **DI DEMANDARE** ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma IV, del D.Lgs. 267/2000;

Con n. **9** voti favorevoli, n. **2** contrari (i Consiglieri: Arch. Carlo Maria TATTI e Sig.ra Roberta MEZZENZANA) e n. **0** astenuti espressi in forma palese da n. **11** Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

**Comune di San Giorgio su Legnano
Città Metropolitana di Milano**



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19 giugno 2020

MODIFICHE

DELIBERA	OGGETTO	ENTRATA IN VIGORE
C.C. n. 19 del 19/06/2020	Approvazione	01.01.2020 (ex art. 53, comma 16, L. 388/2000)

ALLEGATO N. A ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 19 DEL 19 GIU. 2020

IL SINDACO
(Walter Cecchin)



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico A.S. D'Onofrio

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 – PRESUPPOSTO.....	3
ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO.....	3
ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI.....	3
ART. 5 – BASE IMPONIBILE.....	3
ART. 6 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO.....	4
ART. 7 – DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE.....	4
ART. 8 – PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE.....	5
ART. 9 – ABITAZIONE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI.....	5
ART. 10 – AREE EDIFICABILI.....	5
ART. 11 – DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO.....	6
ART. 12 – RENDITA PRESUNTA.....	6
ART. 13 – FATTISPECIE CON ABBATTIMENTO DELLA BASE IMPONIBILE.....	6
ART. 14 – CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI.....	6
ART. 15 – DISCIPLINA GENERALE DELL’IMPOSTA.....	7
ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI.....	7

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria vigente nel territorio del Comune di San Giorgio su Legnano, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2020 dal comma 738 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ART. 2
PRESUPPOSTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili.
2. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
3. L'imposta non si applica agli immobili, anche se classificati nelle categorie catastali del gruppo D, di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

ART. 3
SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'imposta municipale propria è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile assoggettabile all'imposta.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi.
2. E' soggetto passivo il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. In presenza di più soggetti passivi con riferimento al medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

ART. 5
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - e. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

ART. 6

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.
3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.

ART. 7

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. Sono altresì considerate abitazioni principali:
 - a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

ART. 8

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si definiscono pertinenze i beni immobili destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra unità immobiliare.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o ornamento della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, come da articolo 1 comma 741 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
3. Il contribuente che possiede più immobili di cui alle categorie C/2, C/6 e C/7 può, mediante presentazione di apposita dichiarazione o comunicazione, scegliere quali adibire a pertinenza. Se il contribuente non si esprime al riguardo, la scelta può essere compiuta dal Comune.

ART. 9

ABITAZIONE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastate unitamente all'abitazione.
2. In caso di possesso di più unità immobiliari, l'agevolazione di cui al presente articolo spetta per una sola di esse, a scelta del contribuente.
3. L'applicazione dell'agevolazione prevista dal presente articolo è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione o comunicazione.

ART. 10

AREE EDIFICABILI

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale o attuativo adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 1 comma 741 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
2. L'Ufficio tecnico comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un terreno è fabbricabile.
3. Per le aree fabbricabili, il valore è stabilito dall'articolo 1 comma 746 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
4. Se l'area diviene inedificabile in corso d'anno, il contribuente ha diritto di versare l'imposta calcolandola con i criteri stabiliti per le aree edificabili limitatamente al periodo di edificabilità e calcolandola con i criteri stabiliti per i terreni agricoli per il periodo rimanente. E' ammesso il rimborso dell'imposta versata in eccesso.
5. Al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte del Comune, la Giunta Comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili. Tali valori sono indicativi e non possono ritenersi necessariamente esaustivi, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore o pari a quello determinato dalla Giunta Comunale, di norma non si fa luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia o dichiarazione, un valore superiore a quello deliberato. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si dà luogo a rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
6. In caso di costituzione, modificazione o variazione nel possesso di un'area edificabile deve essere presentata apposita dichiarazione per comunicare al Comune il valore dell'immobile. Devono altresì essere dichiarate le variazioni del valore dell'area successivamente intervenute. Nel caso in cui la Giunta Comunale abbia determinato i valori venali medi in comune commercio delle aree fabbricabili, la dichiarazione non deve essere presentata se il contribuente all'atto del versamento intende adeguarsi, per il calcolo dell'imposta, al valore venale dell'area determinato dalla Giunta.

ART. 11
DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

ART. 12
RENDITA PRESUNTA

1. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il possessore è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta. Il Comune può verificare la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso e, in caso di difformità, può provvedere ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

ART. 13
FATTISPECIE CON ABBATTIMENTO DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti oggetti:
 - a. fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;
 - b. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
 - c. unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
2. La base imponibile è ridotta del 25% per i seguenti oggetti:
 - a. abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998.

ART. 14
CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati di cui all'art. 1 comma 747 della legge 160 del 2019 valgono le disposizioni di cui al presente articolo.
2. L'agevolazione spetta limitatamente al periodo durante il quale sussiste lo stato di inabitabilità o inagibilità.
3. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili.
5. L'inagibilità o l'inabitabilità devono riguardare la totalità o comunque la maggior parte dell'unità immobiliare.
6. Si presumono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. strutture orizzontali, solai e tetti compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b. strutture verticali, muri perimetrali o di confine compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo;

- c. abitazioni per le quali sia stata emessa dichiarazione di alloggio inagibile o inabitabile dal Comune;
 - d. edifici per i quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
 - e. immobili sgomberati con ordinanza;
 - f. edifici non posti al piano terra sprovvisti di scale di accesso.
7. La semplice mancanza di utenze, in ogni caso, non può costituire condizione sufficiente per il riconoscimento dello stato di inagibilità o inabitabilità.
 8. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a. da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b. da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di fruizione dell'agevolazione.
 9. Il soggetto passivo che intende fruire dell'agevolazione di cui al presente articolo deve presentare apposita dichiarazione o comunicazione.
 10. Il soggetto passivo è tenuto altresì a dichiarare o comunicare al Comune il venir meno dello stato di inagibilità o di inabitabilità.

ART. 15

DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA

1. Per quanto riguarda i minimi riscuotibili, le compensazioni, le rateazioni, gli interessi, i rimborsi, gli strumenti deflativi del contenzioso ed i rimanenti istituti giuridici attinenti alla disciplina generale dell'imposta si deve fare riferimento al vigente *Regolamento generale delle entrate*.

ART. 16

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01.01.2020.
2. E' abrogato, a far data dal giorno 01.01.2020, il *Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)* approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2014, così come da ultimo modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.



Comune di San Giorgio su Legnano

Piazza IV Novembre, 7 - 20010 (MI) - C.F. 01401970155
Centralino: 0331.401564 (r.a.) - Fax: 0331.403837 - Polizia Locale: 0331.404074
www.sangiorgiosl.org - E-mail: info@sangiorgiosl.org
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

PARERE DEL REVISORE UNICO RILASCIATO IN MERITO ALL'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

IL REVISORE UNICO

VISTA la proposta *Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria* redatta dal competente Ufficio Tributi;

VISTA la bozza di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: «*Approvazione nuovo regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria*»;

VISTI:

- L'art. 239 del Tuel;
- L'art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23.12.2000 (cd. *Finanziaria 2001*), così come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 448 del 28.12.2001 (cd. *Finanziaria 2002*) il quale espressamente dispone che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I relativi regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- I pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica dai competenti Responsabili dei Settori Comunali ed il parere di regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Settore Ragioneria, Segreteria e Affari Generali;

ESPRIME

per quanto di propria competenza **parere favorevole** all'approvazione del nuovo *Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria*, come da documentazione trasmessa al revisore unico a mezzo e-mail in data 10.06.2020.

Il presente parere si compone di n. 1 pagina.

San Giorgio su Legnano, 10 GIU 2020

IL REVISORE UNICO
Attilio Monte

IL SINDACO
(Walter Ceccini)

ALLEGATO N. 3 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 18 DEL 19 GIU. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico A.S. D'Onofrio



Comune di San Giorgio su Legnano

Piazza IV Novembre, 7 - 20010 (MI) - C.F. 01401970155
Centralino: 0331.401564 (r.a.) - Fax: 0331.403837 - Polizia Locale: 0331.404074
www.sangiorgiosl.org - E-mail: info@sangiorgiosl.org
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19 GIU. 2020
avente ad oggetto:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, si esprime:

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

San Giorgio su Legnano, 09.06.2020

Il Responsabile del Settore
Servizi al Cittadino
Daniela Anna Cozzi

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

San Giorgio su Legnano, 9/6/2020

Il Responsabile del Settore
Ragioneria, Segreteria e Affari Generali
Oriana Sozzi



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20010 SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)
CF. 01401970155

☎ 0331/401564 - ☎ 0331/403837
www.sangiorgiosl.org Email: info@sangiorgiosl.org
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 19 DEL 19 GIUGNO 2020

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO
Walter CECCHIN



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

- 8 OTT. 2020

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi _____ giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

San Giorgio su Legnano, - 8 OTT. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N° Rep. /

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della legge 69/2009 sul sito informatico all'indirizzo <http://www.sangiorgiosl.org> dal - 8 OTT. 2020 al 23 OTT. 2020.

San Giorgio su Legnano, li

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Savina Soriani

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico del Comune dal _____ al _____.

San Giorgio su Legnano, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITA' (art. 134, 3° e 4° comma D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il _____ per essere la stessa stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

il 19 GIU. 2020 per essere la stessa stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

San Giorgio su Legnano, - 7 OTT. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO

